

La normativa sui campi elettromagnetici

Radiofrequenze

Il [Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381](#), fissa i valori limite di esposizione della popolazione per la tutela della salute umana.

Esso distingue tra **limiti di esposizione** (p.e. 20 V/m per il campo elettrico prodotto dalle stazioni radio-base) e i **valori di cautela** per gli edifici adibiti a permanenze prolungate (6 V/m per il campo elettrico, per tutte le frequenze).

La [Legge Regionale del Veneto 9 luglio 1993, n. 29](#) regola l'installazione degli impianti: per gli impianti con potenza superiore a 150 W (es. impianti radiotelevisivi) prevede l'autorizzazione preventiva del Presidente della Provincia, con il parere tecnico dell'ARPAV, mentre per gli impianti tra 7-150 W (es. stazioni radio base) è prevista solamente la comunicazione dell'avvenuta installazione al competente Dipartimento Provinciale dell'ARPAV. In ogni caso l'installazione delle stazioni radio-base deve comunque sottostare agli obblighi previsti dalle specifiche norme comunali (licenza edilizia, dichiarazione d'inizio attività...). I Comuni normalmente richiedono preventivamente un parere tecnico (di solito dall'ARPAV) sull'impatto ambientale dell'impianto. Alcuni Comuni stanno adottando specifici regolamenti per l'installazione delle stazioni radio-base. La LR 29/93 assegna all'ARPAV l'attività di controllo degli impianti e prevede anche le procedure di risanamento (e le eventuali sanzioni) per i gestori che non rispettano le indicazioni della legge.

Attualmente i limiti stabiliti dalla legislazione italiana sono i più bassi a livello internazionale.

ELF

Il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992](#) e la [Legge Regionale del Veneto n. 27 del 30 giugno 1993](#) fissano le distanze di sicurezza dagli elettrodotti per garantire il rispetto di limiti di esposizione al campo elettrico e magnetico.

NORMATIVA	Riferimento di campo magnetico (μT)	Riferimento di campo elettrico (kV/m)	Distanze di rispetto
<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/4/92</i> 132 kV: 10 m	5	100	132 kV: 10 m 220 kV: 18 m 380 kV: 28 m *
<i>Legge Regionale 27/93</i>	0,5	0.2	132 kV: 40 -70 m 220 kV: 40 - 80 m ** 380 kV: 70 -150 m

* distanza dal conduttore

** distanza dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea

La LR 27/93 è entrata in vigore dal 1/1/2000 e riguarda solo i nuovi elettrodotti e i nuovi piani regolatori relativamente a destinazioni d'uso residenziali (o comunque di tipo prolungato) in prossimità di elettrodotti esistenti.

I limiti e le distanze di rispetto fissati dal decreto nazionale e dalla legge regionale sono molto diversi perché il primo fa riferimento agli effetti acuti dei campi ELF, mentre la seconda nell'ottica della cautela introduce misure di prevenzione per i nuovi elettrodotti e le nuove aree residenziali in vicinanza di elettrodotti esistenti.

I limiti di esposizione del DPCM 23/4/92 coincidono con i livelli di riferimento indicati dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea n. 1999/519/CE del 12/7/99.

Nella normativa che introduce il **principio di cautela** è importante distinguere il significato dei vari termini, che sono chiariti nel Disegno di Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a CEM, attualmente in discussione in Parlamento:

limiti di esposizione	valori di CEM che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione, ai fini della tutela dagli <i>effetti acuti</i>
valori di attenzione	valori di CEM che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Essi costituiscono la misura di cautela ai fini della protezione da possibili <i>effetti a lungo termine</i>
obiettivi di qualità	valori di CEM causati da singoli impianti o apparecchiature da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, attraverso l'uso di tecnologie e metodi di risanamento disponibili. Sono finalizzati a consentire la minimizzazione dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori ai CEM anche per la protezione da possibili effetti a lungo termine.

I valori di attenzione (come i 6 V/m del Dm 381/98) e gli obiettivi di qualità (come il valore di 0.2 μ T della LR 27/93 del Veneto) non devono essere considerati come soglie di sicurezza, ma come riferimenti operativi per il conseguimento di obiettivi di tutela da possibili effetti di lungo periodo nell'applicazione del '*principio cautelativo*'.

Fonte: *Onde in chiaro*, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto